

Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti
E.Q. "Valutazioni Ambientali"

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

Oggetto: [ID: 9547] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC. Proponente: Greenergy PV11 S.r.l. – Osservazioni.

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa all'intervento riportato in oggetto è stata trasmessa da codesta Amministrazione la nota protocollo R.U.U. 0047178 del 28/03/2023, acquisita con ns. protocollo NA 7015 di pari data, contenente la "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento" e con la quale si comunica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedibilità dell'istanza avanzata dalla Società Greenergy PV11 S.r.l..

Il progetto proposto dalla Società Greenergy PV11 S.r.l. prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra su strutture ad inclinazione fissa connesso alla rete elettrica di distribuzione in Media Tensione (MT). L'energia generata dall'impianto fotovoltaico sarà raccolta tramite una rete di elettrodotti interrati che confluiranno presso le cabine di consegna.

Il progetto sulla base di quanto dichiarato dalla Società rientra nella tipologia di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologie elencate nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, ai punti 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti".

Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con protocollo NA 7246 del 31/03/2023 è stata data informazione dell'avviso al pubblico nell'Albo Pretorio informatico di Roma Capitale.

Per gli aspetti di carattere ambientale gli Uffici del **Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti** di Roma Capitale, a seguito dell'esame della documentazione resa disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al link indicato nella suddetta nota, riferiscono quanto segue.

Il Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica osserva quanto segue.

Pur evincendo dall'esame della relazione di compatibilità acustica, redatta dal tecnico competente Salvadori Giuseppe, iscritto all'E.N.TE.CA con n. 412, la compatibilità acustica dell'impianto in oggetto con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004), si riscontra che la documentazione tecnica non comprende la copia del certificato di taratura del fonometro e del calibratore utilizzati, prodotti da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea.



Pertanto, per poter esprimere parere di compatibilità acustica ambientale di competenza, chiede di integrare in la documentazione fornendo copia dei certificati mancanti.

Il Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo comunica di non ravvisare elementi di criticità per lo stato della qualità dell'aria locale correlati all'intervento in progetto.

Relativamente alla fase di realizzazione dell'intervento ("*inter operam*") si raccomanda l'adozione di ogni misura tecnico-gestionale volta a prevenire e/o contenere la diffusione delle emissioni inquinanti (soprattutto polveri) correlate sia alle attività svolte nell'area di cantiere che al transito degli automezzi.

Il Servizio per la Messa in sicurezza e Bonifica dei Siti Contaminati rappresenta, relativamente agli aspetti di propria competenza, che nulla è da osservare.

Il Servizio Valutazioni Ambientali, presa visione della documentazione a corredo dell'istanza, considerati i potenziali impatti visivo/percettivi relativi all'inserimento paesaggistico dell'impianto fotovoltaico e dei manufatti ad esso correlati, valutati gli effetti che l'impianto genera nel suo complesso sull'ambiente circostante e le sue possibili interferenze con la vegetazione arborea ed arbustiva esistente, ai fini della salvaguardia del mantenimento e del contenimento dell'entità delle ricadute sulla vegetazione derivanti dalla realizzazione dell'intervento, pur valutando favorevolmente le proposte avanzate dalla Società proponente relativamente alle misure di mitigazione, ritiene utile che gli elaborati di progetto siano integrati con la seguente documentazione.

Un RILIEVO DELL'ASSETTO VEGETAZIONALE dei luoghi interessati dall'intervento, che rappresenti, nel dettaglio e nelle scale più appropriate, le eventuali interferenze dell'impianto con le preesistenze della vegetazione arborea ed arbustiva che insiste all'interno dell'area di pertinenza dello stesso.

È necessario inoltre definire l'entità degli eventuali espianti arborei ed arbustivi (numero, tipologia e dimensione) che si intendono effettuare nelle aree interessate dall'opera nel loro complesso, inclusi quelli lungo il cavidotto.

In riferimento a quanto riportato nella "*Relazione Descrittiva*", e a quanto riportato nel paragrafo 3. della "*Relazione tecnica generale*", nel pieno rispetto delle norme a tutela dei vincoli e fatto salvo quanto espresso dagli Enti competenti, al fine di una migliore mitigazione degli impatti visuali e paesaggistici generati dall'intervento e per un miglior inserimento dell'intervento nel contesto ambientale e paesaggistico di appartenenza, si ritiene che la prevista siepe arbustiva perimetrale debba essere integrata in abbinamento a piantumazioni arboree tali da formare raggruppamenti disomogenei con sesto irregolare, anche a continuazione delle macchie di vegetazione presenti nelle aree interessate dall'impianto (Lotti 1,2,3,4), chiaramente visibili dalle foto aeree.

Sarebbe opportuno rappresentare dettagliatamente tali mitigazioni in un PROGETTO DEL VERDE, corredato da una relazione esplicativa, con la descrizione, nel particolare e alle scale più appropriate, degli interventi da adottare sia per la mitigazione dell'impatto visivo percettivo dell'intero impianto, che per la mitigazione di tutti i manufatti e/o apparati tecnici emergenti a servizio dell'impianto stesso, quali ad esempio i locali tecnici e le cabine.

È necessario inoltre definire l'entità degli eventuali espianti arborei ed arbustivi (numero, tipologia e dimensione) che si intendono effettuare, e dovranno essere rappresentati i reimpianti e/o il ripristino delle fallanze, delle specie arboree e arbustive nelle aree interessate dall'opera, inclusi quelli presenti lungo il tracciato del cavidotto.



Al fine di verificare l'effettivo impatto causato dalle opere sull'intero ambito circostante, e di consentire una più appropriata valutazione degli interventi di mitigazione proposti negli elaborati di progetto, si ritiene opportuno che venga integrata la DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA relativa alle aree interessate dalla realizzazione dei nuovi manufatti, e che siano prodotte ulteriori FOTOSIMULAZIONI del post operam comprensive delle opere di mitigazioni visivo-percettive adottate.

Nel caso di eventuali abbattimenti ed espiananti necessari per la realizzazione dell'opera si dovrà predisporre una dettagliata RELAZIONE AGRONOMICA redatta da un tecnico abilitato. Tale relazione dovrà essere sottoposta, per l'acquisizione del parere, alla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale. Per la scelta delle alberature si dovrà fare riferimento al Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale, considerando che per le nuove piantagioni dovrà essere prevista la garanzia di attecchimento e la manutenzione per almeno due anni.

Infine, in riferimento alle opere di compensazione da adottare, si ritiene utile che per la definizione delle stesse la Società proponente si relazioni a livello locale con la Direzione Tecnica del Municipio di appartenenza (Roma IX).

In relazione ad ulteriori aspetti ed osservazioni di competenza di altre Strutture Capitoline, di seguito si riportano degli stralci dei contributi pervenuti allo scrivente Servizio, specificando che gli stessi costituiscono, nella loro interezza, parte integrante e sostanziale della presente nota.

Il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione SUAP – Sportello Impianti Produttivi comunica che non si rilevano elementi di competenza in merito (cfr. nota QH 26581 del 04/04/2023).

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile – Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico rappresenta quanto segue.

"L'intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su di un lotto ubicato nella campagna romana in località Solforatelle e la connessione alla linea elettrica presso la cabina primaria *Selvotta* tramite linee interrate dedicate.

Data la natura dell'intervento si ritiene che questo non determinerà impatti sulla mobilità lungo la viabilità comunale se non in fase di cantiere relativamente alla circolazione dei mezzi pesanti deputati al trasporto delle attrezzature da installare presso l'area di intervento e alla realizzazione del cavidotto interrato nella parte che interesserà via della *Selvotta* e via del Fosso della *Solforata*, oltre che alcuno canali irrigui, per le quali sarà emessa una eventuale disciplina di traffico temporanea dal competente Municipio.

Alla luce di quanto precede, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare circa la completezza documentale e circa l'intervento in generale" (cfr. nota QG 14430 del 06/04/2023).

Il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Primarie U.O. Dissesto Idrogeologico Servizio II, "... dopo aver esaminata la documentazione inviata, consultata la cartografia esistente connessa ai rischi frana, alluvione e cavità ipogee, per quanto di competenza, esprime parere positivo" (cfr. nota QN 67094 del 07/04/2023).



La Sovrintendenza Capitolina – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro Forma Romae e Carta per la Qualità rappresenta che "... all'interno dell'area interessata dal progetto è presente il Casale Ovine, censito in Carta per la Qualità tra le *Preesistenze archeologico-monumentali – Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri* e tra gli *Edifici con tipologia edilizia speciale – Residenziali speciali – CL. Casale*. Pertanto, analizzata la documentazione presentata, la Sovrintendenza esprime parere di massima favorevole con la prescrizione di non estendere l'impianto all'interno della fascia di rispetto di 50 m dal suddetto casale, così come definita dall'art. 16 c. 5lett. a) delle NTA del PRG.

Si ricorda altresì che il sito è interamente ricompreso nel vincolo paesaggistico denominato *Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (cecchignola Tar Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, San Fumia, Solfatarà)* (D.M. del 1.1.1970) e che parte di esso è ricompreso nella fascia di rispetto paesaggistico del fosso di Rudicelli (R.D. 17/2/1910), come si evince dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, Tav. B - Beni Paesaggistici, art. 36. Dovrà pertanto essere acquisito, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il preventivo N.O. ai fini della tutela paesaggistica della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma" (cfr. nota RI 12236 del 13/04/2023).

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – Servizio Coordinamento Tecnico delle attività relative ai diversi tipi di inquinamento rappresenta che "... Da un punto di vista edilizio, in merito alla realizzazione dei locali tecnici posti fuori terra, si rappresenta che tale intervento si connota come "Nuova Costruzione", ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e7) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 co. 1 delle NTA del PRG vigente il locale tecnico realizzato fuori terra costituisce S.U.L., e pertanto dovrà essere verificato che il volume in questione sia ricompreso nella capacità edificatoria totale dell'intero complesso.

Per quanto di competenza, l'area dove verrà realizzato l'impianto fotovoltaico, nel Piano Regolatore, approvato dal C.C. n. 18 del 12.02.2008 ricade:

- Nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1: 10.000, nel Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente;
- Nell'elaborato prescrittivo di Rete ecologica, scala 1: 10.000, ricade in minima parte nella Componente primaria "A" della Rete Ecologica, di cui all'art. 72 delle N TA di PRG vigente, inoltre interferisce con il reticolo idrografico secondario di cui all'art. 71 delle NTA del PRG vigente;
- nell'elaborato gestionale G1 Carta per la Qualità, si evidenzia che nella p.lla 33 del fg. 1182 sono presenti elementi indicati in Carta per la Qualità, come "preesistenze Archeologico-Monumentali" ed "edifici con tipologia edilizia speciale" con Tipologia "Casale" che generano "fasce di rispetto" ai sensi dell'art. 16 delle NTA di PRG.

Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto interrato, in merito alla destinazione urbanistica, lo stesso ricade per la maggior parte:

- nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1: 10.000, nel Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente (in base agli aggiornamenti successivi al 2008); e per un piccolo tratto:
 - o nel Sistema ambientale - Aree naturali protette - Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano, di cui all'art. 69 delle N TA del PRG vigente, inserito negli: elenchi provvisori dei soprassuoli già percorsi dal fuoco per gli anni 2019 e 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge-quadro 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi;



- o nel Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture tecnologiche, di cui all'art. 102 delle NTA del PRG vigente;
- nell'elaborato prescrittivo di Rete ecologica, scala 1: 10.000, interferisce con il reticolo idrografico secondario di cui all'art. 71 delle NTA del PRG vigente.

Per quanto sopra rappresentato, in merito alle aree agricole/componente Agro Romano, ad esclusione dei parchi agricoli, ai sensi dell'art. 74 delle NTA del PRG la disciplina dell'Agro romano è articolata secondo i seguenti contenuti generali:

- a) usi del suolo e impianti;
- b) nuova edificazione;
- c) recupero del patrimonio edilizio.

Ai sensi dell'art.75 delle NTA del PRG, nell'Agro romano sono inseriti tra gli usi del suolo e le relative trasformazioni anche "A 17 Impianti di produzione di energia elettrica (Riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE)".

Purtuttavia, l'art. 76 disciplina della nuova edificazione, delle NTA del PRG, al comma 1 dispone che "Nell'Agro romano sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola, escluse le "abitazioni agricole", nel rispetto dei seguenti parametri: indice di edificabilità EF pari a 0,002 mq/mq; appezzamento minimo pari a 10 Ha; altezza massima degli edifici pari a m. 7 su tutti i lati. [...] Dai limiti di edificabilità di cui al comma 1 e quindi dai relativi asservimenti e dai limiti dimensionali dell'appezzamento, sono esclusi i silos, i fienili e le tettoie aperte sui quattro lati strumentali all'uso agricolo [...]". Il Comma 5 dispone deroghe subordinate alla presentazione di un P.A.M.A.

Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del "Piano di utilizzazione aziendale" PUA, di cui all'art. 57, L.R. n. 38/1999.

L'art. 54, comma 2, dispone che "Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all'articolo 2 della l.r. 14/06, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività: [...]

f) produzione delle energie rinnovabili".

L'art. 54, comma 3, recita "Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis".

A tal proposito l'art. 57 bis specifica che "Le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1 [...]".

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, della medesima Legge Regionale "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2 nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis".

Inoltre, ai sensi dell'art. 72, comma 4, nella Componente primaria della Rete ecologica sono previste azioni prevalentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi; il comma 7 lett. b) del medesimo articolo specifica che "gli interventi di categoria Nuova Edificazione (NE) in tutte le componenti della Rete ecologica e gli interventi di categoria "Nuova Costruzione" nella componente primaria, sono consentiti solo nell'ambito dei PAMA, di cui all'art. 79-Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo".



In merito agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili l'art. 12, comma 7 del D.lgs. n.387/2003 dispone che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Purtuttavia, per il combinato disposto degli artt. 72 e 76 delle NTA del PRG e dell'art. 54 della L.R. n.38/1999, gli interventi in oggetto, risultano non conformi alla disciplina urbanistica, in quanto considerati come "nuova costruzione", per cui possano essere autorizzati, in conformità urbanistica, solo qualora siano considerati complementari all'attività agricola e compatibili, con la destinazione di zona agricola previa approvazione di un PUA, ovvero di un P.A.M.A. e, nel caso di specie, la competenza è in capo al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive Servizio Agricoltura e Commercio.

Qualora, codesto Ente ritenga prioritario l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, sebbene non vi sia conformità urbanistica, l'approvazione del progetto costituirà "Variante" allo Strumento Urbanistico, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Tale Variante Urbanistica si configura come "temporanea", in quanto tutte le opere dovranno essere smantellate e rimosse al termine della vita utile dell'impianto (30 anni).

Il parere è strettamente di competenza, codesto Ente dovrà opportunamente valutare le normative di settore oggi vigenti che, in base al criterio della competenza, prevalgono sulla disciplina di PRG" (cfr. nota QI 73311 del 21/04/2023).

Ci si riserva di inviare tempestivamente gli eventuali ulteriori contributi che perverranno dagli Uffici di Roma Capitale.

L'INCARICATO DI E.Q.
VALUTAZIONI AMBIENTALI
Cecilia Natali

IL DIRETTORE
Paolo Gaetano Giacometti

Allegati:

- Nota NA 7614 del 05/04/2023
- Nota QH 26581 del 04/04/2023 (NA 7516/2023)
- Nota QG 14430 del 06/04/2023 (NA 7779/2023)
- Nota QN 67094 del 07/04/2023 (NA 7888/2023)
- Nota RI 12236 del 13/04/2023 (NA 8164/2023)
- Nota QI 73311 del 21/04/2023 (NA 8909/2023)

NA 7614 / 2023
5.4.2023

Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione Risanamento dagli Inquinamenti
P.O. Prevenzione Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

Ufficio conformità acustica ambientale
per la pianificazione e realizzazione di interventi urbanistici,
edilizi e a supporto di procedure autorizzative ambientali

Al Servizio "Valutazioni Ambientali (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.)

Oggetto: [ID: 9547] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC. Proponente: Greenergy PV11 S.r.l.

**Espressione del parere obbligatorio di competenza ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n. 18/01 -
Richiesta di integrazioni documentali.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, prot. NA 7211 del 31.03.2023, e alla documentazione disponibile nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica corrispondente al link <https://va.mite.gov.it/it/T/Oggetti/Documentazione/9637/14163> si osserva quanto segue.

Pur evincendo dall'esame della relazione di compatibilità acustica, redatta dal tecnico competente Salvadori Giuseppe, iscritto all'E.N.TE.C.A. con n. 412, la compatibilità acustica dell'impianto in oggetto con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004), si riscontra che la documentazione tecnica non comprende la copia del certificato di taratura del fonometro e del calibratore utilizzati, prodotti da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea.

Pertanto, per poter esprimere parere di compatibilità acustica ambientale di competenza, si chiede di integrare in la documentazione fornendo copia dei certificati mancanti.

La Responsabile dell'Ufficio
Arch. Melania Signorello

Melania Signorello

La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Valeria Romano Franchi de Notarvanni

Valeria Romano Franchi de Notarvanni



Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti
E.Q. "Valutazioni Ambientali"

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

Oggetto: [ID: 9547] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC. Proponente: Greenergy PV11 S.r.l. – Osservazioni.

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa all'intervento riportato in oggetto è stata trasmessa da codesta Amministrazione la nota protocollo R.U.U. 0047178 del 28/03/2023, acquisita con ns. protocollo NA 7015 di pari data, contenente la "*Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento*" e con la quale si comunica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedibilità dell'istanza avanzata dalla Società Greenergy PV11 S.r.l..

Il progetto proposto dalla Società Greenergy PV11 S.r.l. prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra su strutture ad inclinazione fissa connesso alla rete elettrica di distribuzione in Media Tensione (MT). L'energia generata dall'impianto fotovoltaico sarà raccolta tramite una rete di elettrodotti interrati che confluiranno presso le cabine di consegna.

Il progetto sulla base di quanto dichiarato dalla Società rientra nella tipologia di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, denominata "*impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologie elencate nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, ai punti 1.2.1 denominata "*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*".

Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con protocollo NA 7246 del 31/03/2023 è stata data informazione dell'avviso al pubblico nell'Albo Pretorio informatico di Roma Capitale.

Per gli aspetti di carattere ambientale gli Uffici del **Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti** di Roma Capitale, a seguito dell'esame della documentazione resa disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al link indicato nella suddetta nota, riferiscono quanto segue.

Il **Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica** osserva quanto segue.

Pur evincendo dall'esame della relazione di compatibilità acustica, redatta dal tecnico competente Salvadori Giuseppe, iscritto all'E.N.TE.CA con n. 412, la compatibilità acustica dell'impianto in oggetto con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004), si riscontra che la documentazione tecnica non comprende la copia del certificato di taratura del fonometro e del calibratore utilizzati, prodotti da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea.



Pertanto, per poter esprimere parere di compatibilità acustica ambientale di competenza, chiede di integrare in la documentazione fornendo copia dei certificati mancanti.

Il Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo comunica di non ravvisare elementi di criticità per lo stato della qualità dell'aria locale correlati all'intervento in progetto.

Relativamente alla fase di realizzazione dell'intervento ("*inter operam*") si raccomanda l'adozione di ogni misura tecnico-gestionale volta a prevenire e/o contenere la diffusione delle emissioni inquinanti (soprattutto polveri) correlate sia alle attività svolte nell'area di cantiere che al transito degli automezzi.

Il Servizio per la Messa in sicurezza e Bonifica dei Siti Contaminati rappresenta, relativamente agli aspetti di propria competenza, che nulla è da osservare.

Il Servizio Valutazioni Ambientali, presa visione della documentazione a corredo dell'istanza, considerati i potenziali impatti visivo/percettivi relativi all'inserimento paesaggistico dell'impianto fotovoltaico e dei manufatti ad esso correlati, valutati gli effetti che l'impianto genera nel suo complesso sull'ambiente circostante e le sue possibili interferenze con la vegetazione arborea ed arbustiva esistente, ai fini della salvaguardia del mantenimento e del contenimento dell'entità delle ricadute sulla vegetazione derivanti dalla realizzazione dell'intervento, pur valutando favorevolmente le proposte avanzate dalla Società proponente relativamente alle misure di mitigazione, ritiene utile che gli elaborati di progetto siano integrati con la seguente documentazione.

Un RILIEVO DELL'ASSETTO VEGETAZIONALE dei luoghi interessati dall'intervento, che rappresenti, nel dettaglio e nelle scale più appropriate, le eventuali interferenze dell'impianto con le preesistenze della vegetazione arborea ed arbustiva che insiste all'interno dell'area di pertinenza dello stesso.

È necessario inoltre definire l'entità degli eventuali espunti arborei ed arbustivi (numero, tipologia e dimensione) che si intendono effettuare nelle aree interessate dall'opera nel loro complesso, inclusi quelli lungo il cavidotto.

In riferimento a quanto riportato nella "*Relazione Descrittiva*", e a quanto riportato nel paragrafo 3. della "*Relazione tecnica generale*", nel pieno rispetto delle norme a tutela dei vincoli e fatto salvo quanto espresso dagli Enti competenti, al fine di una migliore mitigazione degli impatti visuali e paesaggistici generati dall'intervento e per un miglior inserimento dell'intervento nel contesto ambientale e paesaggistico di appartenenza, si ritiene che la prevista siepe arbustiva perimetrale debba essere integrata in abbinamento a piantumazioni arboree tali da formare raggruppamenti disomogenei con sesto irregolare, anche a continuazione delle macchie di vegetazione presenti nelle aree interessate dall'impianto (Lotti 1,2,3,4), chiaramente visibili dalle foto aeree.

Sarebbe opportuno rappresentare dettagliatamente tali mitigazioni in un PROGETTO DEL VERDE, corredato da una relazione esplicativa, con la descrizione, nel particolare e alle scale più appropriate, degli interventi da adottare sia per la mitigazione dell'impatto visivo percettivo dell'intero impianto, che per la mitigazione di tutti i manufatti e/o apparati tecnici emergenti a servizio dell'impianto stesso, quali ad esempio i locali tecnici e le cabine.

È necessario inoltre definire l'entità degli eventuali espunti arborei ed arbustivi (numero, tipologia e dimensione) che si intendono effettuare, e dovranno essere rappresentati i reimpianti e/o il ripristino delle fallanze, delle specie arboree e arbustive nelle aree interessate dall'opera, inclusi quelli presenti lungo il tracciato del cavidotto.



Al fine di verificare l'effettivo impatto causato dalle opere sull'intero ambito circostante, e di consentire una più appropriata valutazione degli interventi di mitigazione proposti negli elaborati di progetto, si ritiene opportuno che venga integrata la DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA relativa alle aree interessate dalla realizzazione dei nuovi manufatti, e che siano prodotte ulteriori FOTOSIMULAZIONI del post operam comprensive delle opere di mitigazioni visivo-percettive adottate.

Nel caso di eventuali abbattimenti ed espiananti necessari per la realizzazione dell'opera si dovrà predisporre una dettagliata RELAZIONE AGRONOMICA redatta da un tecnico abilitato. Tale relazione dovrà essere sottoposta, per l'acquisizione del parere, alla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale. Per la scelta delle alberature si dovrà fare riferimento al Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale, considerando che per le nuove piantagioni dovrà essere prevista la garanzia di attecchimento e la manutenzione per almeno due anni.

Infine, in riferimento alle opere di compensazione da adottare, si ritiene utile che per la definizione delle stesse la Società proponente si relazioni a livello locale con la Direzione Tecnica del Municipio di appartenenza (Roma IX).

In relazione ad ulteriori aspetti ed osservazioni di competenza di altre Strutture Capitoline, di seguito si riportano degli stralci dei contributi pervenuti allo scrivente Servizio, specificando che gli stessi costituiscono, nella loro interezza, parte integrante e sostanziale della presente nota.

Il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione SUAP – Sportello Impianti Produttivi comunica che non si rilevano elementi di competenza in merito (cfr. nota QH 26581 del 04/04/2023).

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile – Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico rappresenta quanto segue.

“L'intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su di un lotto ubicato nella campagna romana in località Solforatelle e la connessione alla linea elettrica presso la cabina primaria *Selvotta* tramite linee interrate dedicate.

Data la natura dell'intervento si ritiene che questo non determinerà impatti sulla mobilità lungo la viabilità comunale se non in fase di cantiere relativamente alla circolazione dei mezzi pesanti deputati al trasporto delle attrezzature da installare presso l'area di intervento e alla realizzazione del cavidotto interrato nella parte che interesserà via della *Selvotta* e via del Fosso della *Solforata*, oltre che alcuni canali irrigui, per le quali sarà emessa una eventuale disciplina di traffico temporanea dal competente Municipio.

Alla luce di quanto precede, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare circa la completezza documentale e circa l'intervento in generale” (cfr. nota QG 14430 del 06/04/2023).

Il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Primarie U.O. Dissesto Idrogeologico Servizio II, “... dopo aver esaminata la documentazione inviata, consultata la cartografia esistente connessa ai rischi frana, alluvione e cavità ipogee, per quanto di competenza, esprime parere positivo” (cfr. nota QN 67094 del 07/04/2023).



La Sovrintendenza Capitolina – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro Forma Romae e Carta per la Qualità rappresenta che "... all'interno dell'area interessata dal progetto è presente il Casale Oville, censito in Carta per la Qualità tra le *Preesistenze archeologico-monumentali – Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri* e tra gli *Edifici con tipologia edilizia speciale – Residenziali speciali – CL. Casale*. Pertanto, analizzata la documentazione presentata, la Sovrintendenza esprime parere di massima favorevole con la prescrizione di non estendere l'impianto all'interno della fascia di rispetto di 50 m dal suddetto casale, così come definita dall'art. 16 c. 5lett. a) delle NTA del PRG.

Si ricorda altresì che il sito è interamente ricompreso nel vincolo paesaggistico denominato *Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (cecchignola Tar Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, San Fumia, Solfatarà)* (D.M. del 1.1.1970) e che parte di esso è ricompreso nella fascia di rispetto paesaggistico del fosso di Rudicelli (R.D. 17/2/1910), come si evince dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, Tav. B - Beni Paesaggistici, art. 36. Dovrà pertanto essere acquisito, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il preventivo N.O. ai fini della tutela paesaggistica della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma" (cfr. nota RI 12236 del 13/04/2023).

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – Servizio Coordinamento Tecnico delle attività relative ai diversi tipi di inquinamento rappresenta che "... Da un punto di vista edilizio, in merito alla realizzazione dei locali tecnici posti fuori terra, si rappresenta che tale intervento si connota come "Nuova Costruzione", ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e7) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 co. 1 delle NTA del PRG vigente il locale tecnico realizzato fuori terra costituisce S.U.L., e pertanto dovrà essere verificato che il volume in questione sia ricompreso nella capacità edificatoria totale dell'intero complesso.

Per quanto di competenza, l'area dove verrà realizzato l'impianto fotovoltaico, nel Piano Regolatore, approvato dal C.C. n. 18 del 12.02.2008 ricade:

- Nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1: 10.000, nel Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente;
- Nell'elaborato prescrittivo di Rete ecologica, scala 1: 10.000, ricade in minima parte nella Componente primaria "A" della Rete Ecologica, di cui all'art. 72 delle NTA di PRG vigente, inoltre interferisce con il reticolo idrografico secondario di cui all'art. 71 delle NTA del PRG vigente;
- nell'elaborato gestionale G1 Carta per la Qualità, si evidenzia che nella p.lla 33 del fg. 1182 sono presenti elementi indicati in Carta per la Qualità, come "preesistenze Archeologico-Monumentali" ed "edifici con tipologia edilizia speciale" con Tipologia "Casale" che generano "fasce di rispetto" ai sensi dell'art. 16 delle NTA di PRG.

Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto interrato, in merito alla destinazione urbanistica, lo stesso ricade per la maggior parte:

- nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1: 10.000, nel Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente (in base agli aggiornamenti successivi al 2008); e per un piccolo tratto:
 - o nel Sistema ambientale - Aree naturali protette - Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano, di cui all'art. 69 delle NTA del PRG vigente, inserito negli: elenchi provvisori dei soprassuoli già percorsi dal fuoco per gli anni 2019 e 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge-quadro 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi;



- o nel Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture tecnologiche, di cui all'art. 102 delle NTA del PRG vigente;
- nell'elaborato prescrittivo di Rete ecologica, scala 1: 10.000, interferisce con il reticolo idrografico secondario di cui all'art. 71 delle NTA del PRG vigente.

Per quanto sopra rappresentato, in merito alle aree agricole/componente Agro Romano, ad esclusione dei parchi agricoli, ai sensi dell'art. 74 delle NTA del PRG la disciplina dell'Agro romano è articolata secondo i seguenti contenuti generali:

- a) usi del suolo e impianti;
- b) nuova edificazione;
- c) recupero del patrimonio edilizio.

Ai sensi dell'art.75 delle NTA del PRG, nell'Agro romano sono inseriti tra gli usi del suolo e le relative trasformazioni anche "A 17 Impianti di produzione di energia elettrica (Riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE)".

Purtuttavia, l'art. 76 disciplina della nuova edificazione, delle NTA del PRG, al comma 1 dispone che "Nell'Agro romano sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola, escluse le "abitazioni agricole", nel rispetto dei seguenti parametri: indice di edificabilità EF pari a 0,002 mq/mq; appezzamento minimo pari a 10 Ha; altezza massima degli edifici pari a m. 7 su tutti i lati. [...] Dai limiti di edificabilità di cui al comma 1 e quindi dai relativi asservimenti e dai limiti dimensionali dell'appezzamento, sono esclusi i silos, i fienili e le tettoie aperte sui quattro lati strumentali all'uso agricolo [...]". Il Comma 5 dispone deroghe subordinate alla presentazione di un P.A.M.A.

Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del "Piano di utilizzazione aziendale" PUA, di cui all'art. 57, L.R. n. 38/1999.

L'art. 54, comma 2, dispone che "Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all'articolo 2 della l.r. 14/06, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività: [...]"

f) produzione delle energie rinnovabili".

L'art. 54, comma 3, recita "Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis".

A tal proposito l'art. 57 bis specifica che "Le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1 [...]".

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, della medesima Legge Regionale "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2 nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis".

Inoltre, ai sensi dell'art. 72, comma 4, nella Componente primaria della Rete ecologica sono previste azioni prevalentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi; il comma 7 lett. b) del medesimo articolo specifica che "gli interventi di categoria Nuova Edificazione (NE) in tutte le componenti della Rete ecologica e gli interventi di categoria "Nuova Costruzione" nella componente primaria, sono consentiti solo nell'ambito dei PAMA, di cui all'art. 79-Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo".



In merito agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili l'art. 12, comma 7 del D.lgs. n.387/2003 dispone che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Purtuttavia, per il combinato disposto degli artt. 72 e 76 delle NTA del PRG e dell'art. 54 della L.R. n.38/1999, gli interventi in oggetto, risultano non conformi alla disciplina urbanistica, in quanto considerati come "nuova costruzione", per cui possano essere autorizzati, in conformità urbanistica, solo qualora siano considerati complementari all'attività agricola e compatibili, con la destinazione di zona agricola previa approvazione di un PUA, ovvero di un P.A.M.A. e, nel caso di specie, la competenza è in capo al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive Servizio Agricoltura e Commercio.

Qualora, codesto Ente ritenga prioritario l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, sebbene non vi sia conformità urbanistica, l'approvazione del progetto costituirà "Variante" allo Strumento Urbanistico, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Tale Variante Urbanistica si configura come "temporanea", in quanto *tutte le opere dovranno essere smantellate e rimosse al termine della vita utile dell'impianto (30 anni)*.

Il parere è strettamente di competenza, codesto Ente dovrà opportunamente valutare le normative di settore oggi vigenti che, in base al criterio della competenza, prevalgono sulla disciplina di PRG" (cfr. nota QI 73311 del 21/04/2023).

Ci si riserva di inviare tempestivamente gli eventuali ulteriori contributi che perverranno dagli Uffici di Roma Capitale.


L'INCARICATO DI E.Q.
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Cecilia Natali

IL DIRETTORE
Paolo Gaetano Giacomelli

Allegati:

- Nota NA 7614 del 05/04/2023
- Nota QH 26581 del 04/04/2023 (NA 7516/2023)
- Nota QG 14430 del 06/04/2023 (NA 7779/2023)
- Nota QN 67094 del 07/04/2023 (NA 7888/2023)
- Nota RI 12236 del 13/04/2023 (NA 8164/2023)
- Nota QI 73311 del 21/04/2023 (NA 8909/2023)



Al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e
Risanamento degli Inquinamenti
P.O. Valutazioni Ambientali

Oggetto: [ID: 9547] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC.
Proponente: Greenergy PV11 S.r.l.
Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.
Istruttoria urbanistica.

In riferimento all'oggetto e in particolare, alla richiesta contributo di competenza, relativa al progetto di Impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", pervenuta con prot. QI 60748 del 03.04.2023, presa visione della documentazione allegata all'istanza, si rappresenta quanto segue.

La Società Greenergy PV11 S.r.l. ha presentato in data 22/02/2023 al Ministero della transizione ecologica, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs.152/2006, relativo al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 alla lettera 2.c, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" e che il progetto ricade tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, su strutture ad inclinazione fissa di potenza nominale complessiva pari a 31'006.30 kWp e di potenza di immissione in rete pari a 24'000 kW, che la società proponente intende realizzare nel territorio del Municipio IX del Comune di Roma.

L'area d'intervento presenta un'estensione complessiva di circa 75 ha, di cui circa 36 ha saranno interessati dall'effettiva realizzazione delle opere. Le aree dove verrà realizzato l'impianto fotovoltaico risultano censite al Catasto terreni del Comune di Roma nel foglio 1182, p.lle 4, 5, 6, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 69, 82, 83, 87, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 614, mentre il cavidotto interrato attraverserà le p.lle 447, 232, 233, 234, 94 del foglio 1182 e le p.lle 317, 2 e 190 del foglio 1181.

L'energia generata dall'impianto fotovoltaico, composto da quattro impianti di generazione distinti dal punto di vista elettrico, sarà raccolta tramite una rete di elettrodotti interrati in MT 20 kV che confluiranno presso n.2 Cabine di Consegna situate presso il confine Sud del lotto recintato e poi inviata presso la Cabina Primaria "Selvotta" 150/20 kV tramite linee interrate dedicate.

Il percorso dell'elettrodotto di connessione in MT tra le Cabine di Consegna e la CP Selvotta avrà una lunghezza complessiva pari a circa 2,6 km e si svilupperà in parte lungo la viabilità comunale,



per la quale verrà richiesta concessione di occupazione permanente per elettrodotto interrato e in parte su terreni privati.

L'impianto prevede l'installazione di:

- n. 12 cabine di trasformazione, realizzate in soluzione containerizzata, aventi lo scopo di ricevere la potenza elettrica in corrente alternata BT proveniente dagli inverter di stringa ubicati in campo e innalzarne il livello di tensione da BT a MT (da 800 V a 20 kV), collegarsi alla rete di distribuzione MT del campo al fine di veicolare l'energia generata verso la cabina di consegna.
- n. 2 cabine di consegna, ciascuna di esse suddivise in tre locali: locale Acea, locale misure e locale utente, di dimensioni esterne pari a cm. 708x500x280;
- cabina adibita a magazzino;
- prefabbricato "O&M + Security" con tipologia strutturale a monoblocco ad un unico piano fuori terra che occuperà una superficie pari a 60 mq (12m x 5 m) e altezza pari a circa 3m, dove sarà ubicata la "sala controllo" e la "sala security".

Da un punto di vista edilizio, in merito alla realizzazione dei locali tecnici posti fuori terra, si rappresenta che tale intervento si connota come "Nuova Costruzione", ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e7) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 co. 1 delle NTA del PRG vigente il locale tecnico realizzato fuori terra costituisce S.U.L., e pertanto dovrà essere verificato che il volume in questione sia ricompreso nella capacità edificatoria totale dell'intero complesso.

Per quanto di competenza, l'area dove verrà realizzato l'impianto fotovoltaico, nel Piano Regolatore, approvato dal C.C. n.18 del 12.02.2008 ricade:

- nell'elaborato prescrittivo *Sistemi e Regole*, scala 1: 10.000, nel *Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole*, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente;
- nell'elaborato prescrittivo di *Rete ecologica*, scala 1: 10.000, ricade in minima parte nella *Componente primaria "A" della Rete Ecologica*, di cui all'art. 72 delle NTA di PRG vigente, inoltre interferisce con il reticolo idrografico secondario di cui all'art. 71 delle NTA del PRG vigente;
- nell'elaborato gestionale *G1 Carta per la Qualità*, si evidenzia che nella p.la 33 del fg. 1182 sono presenti elementi indicati in *Carta per la Qualità*, come "preesistenze Archeologico-Monumentali" e "edifici con tipologia edilizia speciale" con Tipologia "Casale" che generano "fasce di rispetto" ai sensi dell'art. 16 delle NTA di PRG.

Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto interrato, in merito alla destinazione urbanistica, lo stesso ricade per la maggior parte:

- nell'elaborato prescrittivo *Sistemi e Regole*, scala 1: 10.000, nel *Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole*, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente e (in base agli aggiornamenti successivi al 2008);

e per un piccolo tratto:

- nel *Sistema ambientale - Aree naturali protette - Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano*, di cui all'art. 69 delle NTA del PRG vigente, inserito negli: *elenchi provvisori dei soprassuoli già percorsi dal fuoco per gli anni 2019 e 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge-quadro 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi*;
- nel *Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture tecnologiche*, di cui all'art. 102 delle NTA del PRG vigente;

- nell'elaborato prescrittivo di *Rete ecologica*, scala 1: 10.000, interferisce con il reticolo idrografico secondario di cui all'art. 71 delle NTA del PRG vigente.



Per quanto sopra rappresentato, in merito alle *aree agricole/componente Agro Romano*, ad esclusione dei *parchi agricoli*, ai sensi dell'art. 74 delle NTA del PRG la disciplina dell'Agro romano è articolata secondo i seguenti contenuti generali:

- a) *usi del suolo e impianti;*
- b) *nuova edificazione;*
- c) *recupero del patrimonio edilizio.*

Ai sensi dell'art.75 delle NTA del PRG, nell'Agro romano sono inseriti tra gli usi del suolo e le relative trasformazioni anche "A17 Impianti di produzione di energia elettrica (Riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal D.LGT. n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE)".

Purtuttavia, l'art. 76 disciplina della nuova edificazione, delle NTA del PRG, al comma 1 dispone che: Nell'Agro romano sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola, escluse le "abitazioni agricole", nel rispetto dei seguenti parametri: indice di edificabilità EF pari a 0,002 mq/mq; appezzamento minimo pari a 10 Ha; altezza massima degli edifici pari a m. 7 su tutti i lati. [...] Dai limiti di edificabilità di cui al comma 1 e quindi dai relativi asservimenti e dai limiti dimensionali dell'appezzamento, sono esclusi i silos, i fienili e le tettoie aperte sui quattro lati strumentali all'uso agricolo [...]. Il Comma 5 dispone deroghe subordinate alla presentazione di un P.A.M.A.

Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del "Piano di utilizzazione aziendale" PUA, di cui all'art. 57, LR n. 38/1999.

L'art. 54, comma 2, dispone che: "Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all'articolo 2 della l.r. 14/06, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività: [...]
f) *produzione delle energie rinnovabili.*

L'art. 54, comma 3, recita: "Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis".

A tal proposito l'art. 57 bis specifica che: "Le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1 [...]".

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, della medesima Legge Regionale "Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis".

Inoltre, ai sensi dell'art.72, comma 4, nella Componente primaria della Rete ecologica sono previste azioni prevalentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi; il comma 7 lett. b) del medesimo articolo specifica che: "gli interventi di categoria Nuova Edificazione (NE) in tutte le componenti della Rete ecologica e gli interventi di categoria "Nuova Costruzione" nella componente primaria, sono consentiti solo nell'ambito dei PAMA, di cui all'art. 79-Piano Ambientale di Miglicramento Agricolo".

¹ Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del "Piano di utilizzazione aziendale" PUA, di cui all'art. 57, LR n. 38/1999.



In merito agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili l'art. 12, comma 7 del D.lgs. n.387/2003 dispone che: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

Purtuttavia, per il combinato disposto degli artt. 72 e 76 delle NTA del PRG e dell'art. 54 della L.R. n.38/1999, gli interventi in oggetto, risultano non conformi alla disciplina urbanistica, in quanto considerati come *"nuova costruzione"*, per cui possano essere autorizzati, in conformità urbanistica, solo qualora siano considerati complementari all'attività agricola e compatibili, con la destinazione di zona agricola previa approvazione di un PUA, ovvero di un P.A.M.A. e, nel caso di specie, la competenza è in capo al *Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive Servizio Agricoltura e Commercio*.

Qualora, codesto Ente ritenga prioritario l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, sebbene non vi sia conformità urbanistica, l'approvazione del progetto costituirà *"Variante"* allo Strumento Urbanistico, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. Tale Variante Urbanistica si configura come *"temporanea"*, in quanto: *tutte le opere dovranno essere smantellate e rimosse al termine della vita utile dell'impianto (30 anni)*.

Infine, il PAUR dovrà contenere l'atto d'obbligo di messa in ripristino dello stato dei luoghi con destinazione ad uso agricolo, a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto².

Il parere è strettamente di competenza, codesto Ente dovrà opportunamente valutare le normative di settore oggi vigenti che, in base al criterio della competenza, prevalgono sulla disciplina di PRG.

Il Funzionario incaricato P.O.
Francesco Mattiello

Il Direttore della Direzione
Pianificazione Generale

Silvia Capurro

² Art. 12, comma 4 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.

ROMA



Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Dissesto Idrogeologico
Servizio II



Rif.to: QN 64821 del 31/03/2023
Allegati:

AI Dipartimento Ciclo dei Rifiuti,
prevenzione e risanamento dagli
inquinanti
Direzione – Servizio I
c.a. P.O. Valutazioni Ambientali

p.c. AI Dipartimento CSIMU
c.a. Direttore

Oggetto [ID: 9547] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatella", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC.

Proponente: Greenergy PV 11 S.r.l.

Contributo di Competenza.

Con riferimento all'oggetto ed a nota NA/7211 del 31/03/2023, giunta con prot. QN 64821 del 31/03/2023, lo scrivente Servizio II – Dissesto Idrogeologico, dopo aver esaminata la documentazione inviata, consultata la cartografia esistente connessa ai rischi frana, alluvione e cavità ipogee, per quanto di competenza, esprime parere positivo.

Il Funzionario

Geol. Marco Volpato

Il Direttore

Arch. Stefano Bella

ROMA



SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Servizio Coordinamento Gestione del Territorio,
Carta dell'Agro, Forma Romae e Carta per la Qualità

Rif.to: NA/7211/2023
Allegati: 0



Al **Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti**
c.a. P.O. Valutazioni Ambientali

e p.c. Al **Sovrintendente Capitolino**
Claudio Parisi Presicce

Alla **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma**
pec: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Parere di competenza ai sensi dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D-Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle" (Municipio IX), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00MW. Progetto PNIEC. Proponente: Greenergy PV11 S.r.l. (ID:9547).

In riferimento alla nota di codesto Dipartimento (prot. n. NA/7211 del 31.03.2023, acquisita agli atti con prot. n. RI/10667/2023), riguardante la procedura di V.I.A. relativa all'impianto in oggetto, questo ufficio di Sovrintendenza Capitolina, rappresenta che all'interno dell'area interessata dal progetto è presente il Casale Ovile, censito in Carta per la Qualità tra le *Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri* e tra gli *Edifici con tipologia edilizia speciale - Residenziali speciali - CL Casale*. Pertanto, analizzata la documentazione presentata, la scrivente esprime **parere di massima favorevole con la prescrizione** di non estendere l'impianto all'interno della fascia di rispetto di 50 m dal suddetto casale, così come definita dall'art. 16 c. 5 lett. a) delle NTA del PRG.

Si ricorda altresì che il sito è interamente ricompreso nel vincolo paesaggistico denominato *Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (cecchignola Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, San Fumia, Solfatarata)* (D.M. del 1.1.1970) e che parte di esso è ricompreso nella fascia di rispetto paesaggistico del fosso di Rudicelli (R.D. 17/2/1910), come si evince dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, Tav. B - Beni Paesaggistici, art. 36. Dovrà pertanto essere acquisito, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il preventivo N.O. ai fini della tutela paesaggistica della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

L'Istruttore Servizi Culturali

dott.ssa Vanessa Biscotto

Il Funzionario

dott. Giulio Del Buono

Il Direttore

ing. Fabio Pacciani



Prot. QG/2023/0014430
del 06/04/2023

Al **Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione
e Risanamento dagli Inquinanti**
Servizio Valutazioni Ambientali

e.p.c. Al **Municipio IX**
Direzione Tecnica

RIF. QG/2023/13420

**OGGETTO: Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra
denominato "Solforatelle", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica
in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC. Proponente:
Greenergy PV11 S.r.l.**
Trasmissione riscontro alla richiesta contributo di competenza
(rif: nota Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinanti
prot. n. NA/7211 del 31 marzo 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto e dall'esame della documentazione tecnica integrativa resa disponibile in formato elettronico tramite link della piattaforma digitale della Regione Lazio, si rappresenta quanto di seguito riportato in relazione alle tematiche di competenza di questa Servizio.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su di un lotto ubicato nella campagna romana in località Solforatelle e la connessione alla linea elettrica presso la cabina primaria *Selvotta* tramite linee interrate dedicate.

Data la natura dell'intervento si ritiene che questo non determinerà impatti sulla mobilità lungo la viabilità comunale se non in fase di cantiere relativamente alla circolazione dei mezzi pesanti deputati al trasporto delle attrezzature da installare presso l'area di intervento e alla realizzazione del cavidotto interrato nella parte che interesserà via della *Selvotta* e via del fosso della Solforata, oltre che alcuni canali irrigui, per le quali sarà emessa una eventuale disciplina di traffico temporanea dal competente Municipio.

Alla luce di quanto precede, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare circa l'intervento in generale.

Con la presente si ritiene esaurita l'istruttoria per quanto di competenza in relazione all'intervento in esame.

Responsabile

Ufficio Interventi per lo Sviluppo Urbanistico e le
Infrastrutture per il Trasporto

Ing. Mariangela Miscoli

P.O.

Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico

Ing. Daria Giura

Direttore

Direzione Programmazione e Attuazione dei
Piani di Mobilità Sostenibile

Ing. Fabio Stefano Pellegrini



ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive
Direzione Suap
Sportello Impianti Produttivi

**Prot. QH/2023/0026581
del 04/04/2023**

Al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti
Prevenzione e Risanamento dagli
Inquinamenti
P.O. Valutazioni Ambientali

Oggetto: [ID: 9547] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Solforatelle", nel Comune di Roma (RM), con potenza elettrica in immissione complessiva pari a 24,00 MW. Progetto PNIEC.
Proponente: Greenergy PV11 S.r.l.

Con riferimento alla nota di Codesto Dipartimento prot NA/7211 del 31.03.2023, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale prot QH/25692 riferita alla procedura indicata in oggetto, con la presente lo scrivente Sportello Impianti Produttivi di Roma Capitale comunica che non si rilevano elementi di competenza in merito.

L'incaricata di P.O.
Raffaella Cavassini

Il Direttore
Tonino Egiddi